






COMUNE DI FANNA

PROVINCIA DI PORDENONE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione aliquote tributo sui servizi indivisibili – TASI anno 2016.

<p>PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio Rovedo Giuseppe</p> 		<p>PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile Il Responsabile del servizio Rovedo Giuseppe</p> 
---	---	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19.00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 22 giugno 2016 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione,
Fatto l'appello nominale risultano:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
1) BOTTECCHIA Demis	X		10) MONGIAT Claudio	X	
2) BASSETTO Tiziana		X	11) BEACCO Deniis	X	
3) ANDRETTA Patrizio	X		12) TAVELLA Glenda	X	
4) LUCHETTI Sara	X		13) FERRAIOLI Chiara	X	
5) BACCO Andrea	X				
6) DE SPIRT Alessandro	X		Totale	12	01
7) COLLINO Alessandro	X				
8) STELLON Giovanni	X				
9) FRANCESCHINA Sandy	X				

Partecipa il Segretario Comunale Santonocito Dr. Giuseppe

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **BOTTECCHIA Demis** nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili Tasi;

PREMESSO che la legge n. 147 del 2013 successivamente modificata, integrate ed aggiornata con la legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- all'art. 1, comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del medesimo articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale unica, in particolare il titolo 4 "Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili" approvato con delibera di Consiglio n. 22 del 08.09.2014.

VISTO l'art. 57 del regolamento IUC dove vengono individuati i servizi indivisibili per i quali la TASI è destinata alla copertura e visto l'allegato prospetto con cui vengono definiti i relativi costi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito dalla L. n. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è equiparata ex lege all'abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà, usufrutto a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTA la Legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, in particolare l'art. 1 comma 26 dove è sospesa l'efficacia di legge regionali e deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ed addizionali rispetto alla tariffe applicate per l'anno 2015;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 12 del 31.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI ANNO 2015 di seguito riportate:

- aliquota base all'1,00 per mille, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D7 "fabbricati costruiti o adetti per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazioni diverse senza radicali trasformazioni"
- aliquota al 2,50 per mille, cui si aggiunge la maggiorazione dello 0,80 per mille per una aliquota complessiva del 3,30 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D7.
- detrazione per l'abitazione principale di euro 20,00.
- esenzione dall'imposta per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 669 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che l'applicazione delle aliquote e della detrazione sopra indicate assicurano la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili di cui all'allegato A) del presente atto, pari a 19,23%, e che alla copertura della quota mancante si provvederà con risorse di bilancio;

Visti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Udita la relazione del Sig. Piazza Thomas.

Rinviato per la disamina della discussione alla registrazione digitale.

Con il seguente esito della votazione:

Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Consiglieri Mongiat, Beacco, Tavella e Ferraioli),

DELIBERA

1 di approvare per l'anno 2016 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue ed in particolare alla luce della dell'art. 1, comma 669 della legge n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) e precisamente:

- esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
- aliquota base all'1,00 per mille, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria D7 "fabbricati costruiti o adetti per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazioni diverse senza radicali trasformazioni"
- aliquota al 2,50 per mille, cui si aggiunge la maggiorazione dello 0,80 per mille per una aliquota complessiva del 3,30 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D7.
- esenzione dall'imposta per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.-

2) Di prendere atto che per l'anno 2016 sono confermate la date per il pagamento e precisamente: per la prima rata il 16 giugno 2016, per la secondo rata il 16 dicembre 2016, con possibilità di effettuare il

pagamento di quanto dovuto per l'intero anno con la rata del 16 giugno 2016, come previsto dalla normativa vigente.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 e così modificato dall'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con modificazioni nella L. 23.05.2014, n. 80, è stata introdotta, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato d'uso.

4. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo di cui al comma 677, dell'art. 1 della L. 147/2013 e successive modifiche (art.1 c. 679 lett.a) e b) L. 23/12/2014 N. 190), in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata nel 10,6 per mille e 6 per mille per l'abitazione principale.

5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2016 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

7. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l'anno 2016 un gettito (stimato in Euro 75.400,00) a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al regolamento dell'imposta unica comunale, nella misura stimata del 19,23% e che alla copertura della quota mancante si provvederà con le risorse derivanti dalla fiscalità generale (all. A);


8. di provvedere alla pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Visto inoltre la necessità di provvedere con urgenza, con il seguente esito della votazione:

Favorevoli n. 8, contrari n.0 e astenuti n. 4 (consiglieri Mongiat, Beacco, Tavella e Ferraioli),

Il presente atto viene dichiarata immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge regionale n. 21/2003 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
BOTTECCHIA Demis



IL SEGRETARIO COMUNALE
SANTONOCCHIO Dr. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal giorno 05.07.2016 al giorno 19.07.2016.

Lì, 05.07.2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Canderan Giuletta

Estremi esecutività

La presente delibera è divenuta esecutiva:

dalla sua data (art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003 e succ. mod.)

in data _____ (art. 1, c. 15 della L.R. 21/2003 e succ. mod.)

lì, 05.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santonocchio Dr. Giuseppe
